

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
Resoconto di Giovedì 17 maggio 2012

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente [Roberto OCCHIUTO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 e abb. – A ed emendamenti. (Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

[Roberto OCCHIUTO](#), *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la Commissione bilancio ha esaminato la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione medesima, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, per inidoneità della copertura finanziaria indicata all'articolo 4, comma 1, e per assenza di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2. Il Comitato dei nove della Commissione di merito, nella medesima giornata, a seguito di un lavoro istruttorio di natura informale svolto dai relatori in collaborazione con gli uffici della Camera e del Governo, ha approvato 21 emendamenti volti in parte a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica. Rileva quindi che la Commissione dovrà ora procedere all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, osserva in primo luogo come sia stato ridotto dal 38 al 24 per cento, nel 2013, e al 26 per cento, a decorrere dal 2014, l'ammontare delle detrazioni fiscali relative alle contribuzioni volontarie relative ai partiti politici ed alle ONLUS che erano all'origine delle censure rivolte dalla Ragioneria generale dello Stato agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 2, del testo inizialmente trasmesso dalla I Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, relativo alle ONLUS, ricorda che il testo all'esame dell'Assemblea contiene una norma di delega legislativa e risulta del tutto sprovvisto di copertura finanziaria.

Segnala, pertanto, che gli emendamenti 2.502 e 9.500 della Commissione di merito sono appunto volti a porre rimedio alle criticità evidenziate. Segnala, in proposito, come il primo di tali emendamenti, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, preveda un onere finanziario valutato in 8,7 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 6,1 milioni a decorrere 2016, che trova copertura nei risparmi determinati della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, ritiene che si dovrà procedere ad una riduzione di pari importo della quota dei contributi destinati ai partiti a titolo di cofinanziamento. In altri termini, qualora aumentasse la contribuzione privata ai partiti, evidenzia che diminuirebbe quella pubblica e l'onere per le casse dello Stato rimarrebbe invariato. Relativamente al secondo di tali emendamenti, osserva che esso, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, prevede un onere finanziario valutato in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dal 2016, che trova copertura nei risparmi determinati della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata

da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, all'ulteriore onere si provvederà utilizzando un apposito fondo costituito da quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti non utilizzati a copertura delle due disposizioni in esame. Riguardo ad entrambe le proposte emendative, rileva come, applicando il procedimento e le ipotesi proposte dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica depositata in data 15 maggio 2012, si determinerebbe un onere maggiore in termini di competenza. In proposito osserva tuttavia come le stime contenute nella relazione tecnica ipotizzassero, in particolare, un raddoppio della propensione alla contribuzione volontaria in favore dei partiti politici e delle ONLUS conseguente ad un'elevazione della detrazione d'imposta di ben 19 punti percentuali. Pertanto, a fronte di un incremento della detrazione più contenuto, pari a 7 punti percentuali, proposto dagli emendamenti in questione, considera ragionevole ritenere che la propensione ad effettuare contribuzioni volontarie sia destinata ad aumentare in misura assai più contenuta. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire una quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 2.502 e 9.500 e di chiarire se essi possano trovare compensazione nei risparmi derivanti dall'articolo 1 del provvedimento. Riguardo all'emendamento 9.500, rileva come nel parere occorrerà chiarire, attraverso una specifica condizione, che, per quanto riguarda le ONLUS, la detrazione d'imposta pari al 19 per cento continuerà ad applicarsi sino al 31 dicembre 2012. Qualora il Governo confermi la congruità della quantificazione degli oneri previsti dagli emendamenti 2.502 e 9.500 e l'idoneità della relativa copertura finanziaria, ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul testo a condizione che siano approvati i suddetti emendamenti. Infine, sempre con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea, segnala che l'emendamento 6.502 supera i rilievi relativi al comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata.

Con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo le proposte emendative, che appaiono prive o carenti di idonea quantificazione o copertura. In primo luogo, ricorda l'emendamento Brugger 1.216, che sopprime le disposizioni transitorie per l'erogazione dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011. Sottolinea come la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Rileva, poi, che l'emendamento Brugger 1.217 sopprime la disposizione che prevede la riduzione di un ulteriore 50 per cento dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011, rappresentando che la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Osserva, poi, che l'emendamento Maurizio Turco 2.204 sopprime il comma 2 che garantisce il rispetto del limite di spesa dei contributi ai partiti nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti a ciascun partito o movimento politico, mentre l'emendamento Maurizio Turco 2.210 prevede una serie di disposizioni fiscali e di agevolazioni per i partiti e i movimenti politici senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria.

Passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In particolare, rileva che l'emendamento Vanalli 1.2 sopprime le disposizioni in materia di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, abrogando tra l'altro anche la copertura finanziaria di tale legge, che contiene anche altre disposizioni onerose, come l'articolo 4, che modificava la normativa in materia di detrazione delle erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla nuova agevolazione fiscale, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti

dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali; con riferimento agli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218, rileva che essi sopprimono le disposizioni in materia di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, mantenendo solo quelle relative al rimborso delle spese per le consultazioni referendarie. Per altro verso, si prevede un rimborso, rispettivamente di 500 mila euro e un milione di euro, per le spese sostenute in occasione delle campagne elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali, senza peraltro precisare se esso sia erogato ai soli partiti e movimenti che abbiano avuto un eletto o a tutte le forze che abbiano preso parte alla competizione elettorale. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici e un meccanismo di finanziamento integrativo che garantisca l'erogazione ai partiti di almeno 20 centesimi per ogni voto conseguito nelle elezioni per il rinnovo delle Camere. Non è peraltro chiaro se tale ultimo contributo sia erogato annualmente o in unica soluzione. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dal nuovo meccanismo di finanziamento, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali. Parimenti, anche in considerazione della formulazione della disposizione, ritiene che non sia possibile quantificare gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dalle proposte emendative in esame.

Con riferimento all'emendamento Giachetti 1.5, osserva che esso prevede che i fondi per i rimborsi elettorali siano commisurati non al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ma al numero dei voti espressi nell'ultima consultazione elettorale, disponendo altresì che il versamento delle quote annuali dei rimborsi sia interrotto qualora non siano presentate liste di candidati nelle successive elezioni. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici, che dovrebbe trovare copertura nei risparmi derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi elettorali. Al riguardo, fermo restando che non appare chiaro il rapporto tra la nuova disciplina dei rimborsi e le recenti disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi medesimi, osserva che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile verificare se la nuova agevolazione fiscale possa trovare copertura nei risparmi, peraltro limitati, derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi. Relativamente all'emendamento Maurizio Turco 1.10, evidenzia come esso preveda che i contributi ai partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate. Al riguardo, ritiene necessario valutare se il criterio di determinazione dei rimborso previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con l'importo dei fondi previsto dal comma 2 dell'articolo 1. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.18, che prevede che l'ammontare dei fondi destinati ai rimborsi per i partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per il numero dei votanti, rileva come occorra valutare se il criterio di determinazione dei fondi previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con lo stanziamento di 63,7 milioni di euro previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene, peraltro, necessario valutare se il criterio non determini un incremento degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.26, che prevede che in via transitoria le rate per i rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 siano corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate, ritiene che occorra valutare se la nuova disciplina transitoria sia suscettibile di determinare risparmi almeno pari a quelli derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 3.

In relazione all'articolo aggiuntivo Stracquadanio 2.01, il quale prevede, tra le altre cose, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un elenco nazionale nel quale devono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 4.4, volto a modificare le modalità di riparto dei contributi pubblici per i partiti e

movimenti politici, presupponendo peraltro un sistema elettorale basato su collegi uninominali, al momento non previsto, sopprimendo l'attuale ripartizione che tiene conto delle differenti modalità di elezione della Camera e del Senato, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Relativamente all'emendamento Stracquadanio 5.3, che sostituisce l'articolo 5 prevedendo un credito d'imposta, anziché una detrazione fiscale, per i contributi volontari in denaro a favore dei movimenti politici, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione della detrazione d'imposta per oneri di cui all'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Ritiene, inoltre, ultronea la clausola di invarianza prevista dal comma 1 dell'articolo 5-bis. Con riferimento all'emendamento Rubinato 5.4, che sostituisce l'articolo 5 in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione dell'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Relativamente all'emendamento Vassallo 5.203, che sostituisce il capoverso 1-bis in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Con riferimento agli emendamenti Maurizio Turco 5.12 e Giachetti 5.200, che eliminano il requisito del candidato eletto per il riconoscimento delle detrazioni per le erogazioni liberali previste dall'articolo 5, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario [Gianfranco POLILLO](#), nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati in Assemblea, illustra due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, la prima delle quali, concernente le proposte emendative approvate dalla I Commissione, consente di superare le criticità sollevate dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla stessa Commissione (*vedi allegato*).

[Antonio BORGHESI](#) (IdV) lamenta un diverso trattamento tra le proposte emendative presentate dai gruppi e quelle proposte dalla Commissione di merito, per le quali vi è stata una specifica valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede quindi di approfondire gli effetti derivanti dagli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, che, a suo avviso, non producono effetti negativi per la finanza pubblica.

[Roberto OCCHIUTO](#), *presidente*, ricorda che la Commissione ha, come di prassi, richiesto una valutazione tecnica solo sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Fa presente in proposito che la relazione tecnica è obbligatoriamente predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, solo in riferimento alle proposte emendative di iniziativa governativa, mentre per le altre essa è predisposta solo su richiesta della Commissione. In ogni caso, rileva come le richiamate proposte emendative non recano una quantificazione degli oneri e pertanto esse dovrebbero essere comunque valutate negativamente dalla Commissione.

[Antonio BORGHESI](#) (IdV) ritiene che, considerando che l'esame in Assemblea del provvedimento proseguirà nella seduta di martedì 22 maggio, vi siano le condizioni per una valutazione più approfondita degli effetti finanziari degli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, ritenendo che essi determinino senza dubbio un onere minore rispetto all'articolo 1 del

provvedimento. Fa presente, infatti, che gli emendamenti sopprimono i rimborsi previsti dall'articolo 1 e prevedono, al loro posto, un sistema incentrato su un contributo corrisposto in unica soluzione per ciascuna campagna elettorale e su un contributo del 5 per mille, aggiuntivo rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.

[Massimo VANNUCCI](#) (PD), pur manifestando condivisione per la relazione svolta dal presidente, osserva come la Commissione abbia rinunciato a svolgere fino in fondo il proprio lavoro. In particolare, rileva come sarebbe stato preferibile esprimersi sul testo approvato dalla Commissione sulla base della relativa relazione tecnica, sopprimendo le modifiche al regime delle detrazioni fiscali per i partiti e per le associazioni non lucrative, che lungi dal rappresentare un effettivo strumento per fare aumentare risorse a disposizione di queste ultime, nella presente fase storica, saranno solo una rinuncia parziale di gettito per lo Stato.

[Amedeo CICCANTI](#) (UdCpTP), pur condividendo sul piano formale le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, osserva come, nella sostanza, poco sarebbe cambiato, se la Commissione avesse seguito la linea da lui indicata, perché la Commissione di merito avrebbe, a suo avviso, comunque raggiunto la soluzione oggi prospettata in tema di detrazioni fiscali per le liberalità verso partiti e associazioni non lucrative. Rileva come sarebbe stato peraltro preferibile mantenere l'assetto attualmente vigente delle detrazioni al 19 per cento e evidenzia come, con la modifica delle soglie per fruire della detrazione, si corra il rischio che i partiti configurino le quote di iscrizione come atto di liberalità al fine di consentire ai propri iscritti la detrazione del 26 per cento a regime.

[Antonio BORGHESI](#) (IdV) preannuncia sin d'ora il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, osservando come i risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico previsto a legislazione vigente siano in larghissima parte vanificati dalle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 2 e 9 del provvedimento. Ritiene, quindi, che si stia realizzando un'operazione essenzialmente cosmetica, in quanto si annunciano tagli, mentre le risorse risparmiate vengono destinate all'incremento delle detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, che permangono più vantaggiose di quelle previste in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dei soggetti ad esse equiparati.

[Roberto OCCHIUTO](#), *presidente*, osservando come, a suo avviso, nessuno vuole fare addebitare alla Commissione la responsabilità di una dilazione nell'approvazione del provvedimento e facendo presente che in ogni caso la Commissione dovrà esprimersi sulle ulteriori proposte emendative che l'Assemblea trasmetterà, avverte che gli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218 saranno accantonati e il relativo parere sarà espresso nella seduta che sarà convocata nella giornata di martedì. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4826 e abb.-A recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione degli emendamenti 1.218 e 1.219, gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 3.500, 3.501, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 6.500, 6.501, 6.502, 7.500 e 9.500 e l'articolo aggiuntivo 2.0500;

considerata la relazione tecnica trasmessa dal Governo in data 15 maggio 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota trasmessa in data 17 maggio 2012, secondo il quale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle modifiche previste dall'articolo 1 del progetto di legge alla legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, comprese quelle contenute nell'emendamento 1.500, ammonterebbero a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, 69,3

milioni di euro nell'anno 2013, 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

ritenuto che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, l'approvazione degli emendamenti 2.502 e 9.500 consentirebbe di superare i problemi di copertura finanziaria del provvedimento;

rilevato che, con riferimento all'emendamento 9.500, occorre precisare che la soppressione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi decorre dal 2013, anno nel quale entreranno in vigore le nuove aliquote previste dalla medesima proposta emendativa;

considerato che l'emendamento 6.502 supera le criticità del comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi del presente provvedimento,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 2.502;

sia approvato l'emendamento 6.502;

sia approvato l'emendamento 9.500;

e con la seguente condizione:

all'emendamento 9.500, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.10, 1.18, 1.26, 1.200, 1.216, 1.217, 2.204, 2.210, 4.4, gli identici emendamenti 5.12 e 5.200, 5.3, 5.4, 5.203 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

[Guido CROSETTO](#) (Pdl) ritiene che, a seguito dell'intervento dell'onorevole Borghesi, sia necessario chiarire se la nuova disciplina comporti effettivamente dei risparmi rispetto alla legislazione vigente.

[Roberto OCCHIUTO](#), *presidente*, richiama la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in cui sono chiaramente indicati i risparmi di spesa che deriverebbero dall'entrata in vigore del testo in esame a seguito della riduzione dei contributi ai partiti politici.

[Pier Paolo BARETTA](#) (PD) considera opportuno raccogliere la sollecitazione dell'onorevole Crosetto, in quanto, al termine di una discussione particolarmente ampia e complessa, sarebbe grave che permanessero dubbi o incertezze circa gli effetti economici complessivi delle modifiche alla normativa in materia di contributi pubblici ai partiti e movimenti politici previste dal

provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene che sia doveroso segnalare in primo luogo che all'articolo 1 si prevede un sostanziale dimezzamento dei contributi rispetto alla normativa vigente, stabilendosi altresì anche che una quota di tali contributi sia commisurata alle risorse acquisite dai partiti a titolo di quote associative o erogazione liberale. Segnala, inoltre, che si è provveduto ad un sensibile ridimensionamento del limite massimo di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti, che passa da oltre 103.000 euro a 10.000 euro. A fronte di tale ridimensionamento, si è inoltre provveduto – con gli emendamenti da ultimo presentati dalla Commissione – ad un limitato incremento dell'aliquota di detrazione, che passa dal 19 per cento al 24 per cento nel 2013 e al 26 per cento a decorrere dal 2014, che viene esteso anche alle ONLUS. Sottolinea come tale ultima modifica colmi una delle lacune della normativa vigente, determinando un sensibile riavvicinamento tra la normativa fiscale applicabile alle erogazioni liberali in favore dei partiti e quella riferita ai soggetti senza scopo di lucro. Quanto agli effetti finanziari di tali modifiche, sottolinea come l'abbassamento del limite massimo di detrazione dall'IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti determini risparmi non computati nei documenti elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenziando altresì come la parte preponderante delle minori entrate derivanti dalle modifiche proposte sia attribuibile all'incremento delle detrazioni previste per le ONLUS. Ritiene, pertanto, che non si possa negare che la nuova normativa determini sensibili risparmi a valere su risorse in precedenza destinate ai partiti rispetto alla disciplina vigente, a meno di voler giudicare ogni sforzo insufficiente, per poter continuare ad alimentare sentimenti di critica pregiudiziale al mondo politico.

[Antonio BORGHESI](#) (IdV) osserva come la gente si sarebbe aspettata un'equiparazione del regime delle detrazioni previste per le erogazioni liberali ai partiti politici a quello previsto per le associazioni non lucrative.

[Pier Paolo BARETTA](#) (PD) rileva come la gente chieda piuttosto una effettiva riduzione del finanziamento ai partiti, come previsto dalla proposta di legge in esame.

[Simonetta RUBINATO](#) (PD), nel condividere le finalità della proposta di legge in esame, che produrrà un sostanziale dimezzamento del finanziamento ai partiti politici, pur mantenendo qualche riserva sulle modalità applicative, differenti da quelle da lei proposte, chiede di riconsiderare il parere sull'emendamento a sua prima firma 5.4, che sarebbe idoneo a produrre effetti positivi per la finanza pubblica, escludendo le persone giuridiche dalla possibilità di fruire delle detrazioni per le somme erogate ai partiti politici. Ritiene come il solo comma 3 del suo emendamento potrebbe produrre maggiori oneri, a suo avviso, comunque compensati dalle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni, e chiede quindi al presidente di valutare la possibilità di esprimere un parere contrario limitatamente a tale disposizione.

[Antonio MISIANI](#) (PD) ritiene che una semplice lettura dei documenti predisposti dalla Ragioneria generale dello Stato sia sufficiente a chiarire che la nuova normativa determinerà, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, risparmi di spesa quantificabili in circa 269 milioni di euro, a fronte di oneri derivanti dalle modifiche alle agevolazioni fiscali in favore dei partiti e delle ONLUS, quantificabili, prudenzialmente, in circa 101 milioni di euro. In particolare, sottolinea come il risparmio netto derivante dalla nuova disciplina nel solo anno 2012 ammonti a oltre 91 milioni di euro, evidenziando come le modifiche alla normativa in materia di detrazioni non solo perseguano l'obiettivo di incentivare le donazioni di medio o modesto importo, che non rischiano di condizionare le scelte dei partiti, ma diano anche un importante segnale di attenzione al mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto attenuano fortemente le difformità di trattamento esistenti nel trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore dei partiti e di quelle in favore delle ONLUS.

[Roberto OCCHIUTO](#), *presidente*, pur comprendendo le osservazioni dell'onorevole Rubinato, fa presente che la Commissione esprime, di norma, un parere sul complesso dell'emendamento, senza condizionare il proprio assenso a modifiche di parti del medesimo. Fa tuttavia presente che, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea, a seguito del rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, l'onorevole Rubinato potrebbe valutare una formulazione dell'emendamento che non contenga la disposizione di cui al comma 3.

Il sottosegretario [Gianfranco POLILLO](#) osserva che uno degli elementi di maggiore difficoltà presenti nella quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame è rappresentato dalla circostanza che, mentre i risparmi sono esattamente quantificabili nella loro misura minima, in quanto sono riferiti a disposizioni che prevedono limiti massimi di spesa, le disposizioni di carattere oneroso sono costituite da agevolazioni fiscali delle quali è difficile prevedere *a priori* gli effetti finanziari. Osserva, a titolo di esempio, che nella stima degli effetti delle modifiche previste alla disciplina delle detrazioni fiscali dovrebbe tenersi conto tanto dell'attuale situazione di crisi, che riduce il reddito disponibile per le erogazioni liberali, quanto del generale atteggiamento di prudenza dell'opinione pubblica nei confronti della politica. Ritene, pertanto, che le stime contenute nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato siano assolutamente prudenziali, osservando, in ogni caso, come siano previste due clausole di salvaguardia per far fronte ad eventuali errori di previsione che dovessero manifestarsi ad un controllo in sede di consuntivo. Per quanto attiene, comunque, agli effetti delle modifiche al sistema di contribuzione pubblica previste dall'articolo 1, conferma che i risparmi ammontano a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, a 69,3 milioni di euro nell'anno 2013, a 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

[Amedeo CICCANTI](#) (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sul parere proposto dal presidente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce come, nel caso si fosse mantenuto l'attuale regime di detrazione al 19 per cento, si sarebbero conseguiti maggiori risparmi per la finanza pubblica.

[Antonio BORGHESI](#) (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.